



Gruppo Consiliare  
PDL - Carpi

Al Presidente del Consiglio C.  
Al Sindaco  
All'Assessore di competenza

Carpi 28/01/2013

## INTERROGAZIONE

Con la Deliberazione legislativa n. 50 del 18 dicembre 2012 (**Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012**) si è cercato di dare risposte ai tanti quesiti di ordine tecnico e procedurale che ancora oggi a nove mesi dal sisma frenano l'avvio della ricostruzione in ogni ambito sia abitativo che produttivo.

Chi si aspettava che questa Legge speciale risolvesse ogni dubbio o ostacolo è rimasto deluso. Così come pensare che questo quadro legislativo non necessitasse di ulteriori azioni normative da parte degli enti locali interessati.

In realtà non è così. I Comuni, per poter dare attuazione alla Legge Regionale, sono chiamati a scegliere se redigere un *Piano della Ricostruzione* o *rivedere i Vincoli* che insistono su alcuni fabbricati dalla pianificazione esistente.

I *Piani della Ricostruzione* sono piani complessi che coinvolgono una serie di valutazioni importanti e che sottostanno ad un iter paragonabile alla adozione di un PSC. La *modifica dei Vincoli Parziali* su alcune classi di edifici è invece un atto del Consiglio Comunale che ha tempi molto più brevi.

Vista la situazione dei Danni creati dal sisma nel comune di Carpi : relativamente pochi nel centro, rispetto a comuni limitrofi, interessando poche UMI (Unità Minime di Intervento) ma molto più numerosi in zona Agricola su edifici rurali

Visto che su quasi la totalità degli edifici di questa categoria vige un Vincolo di Ristrutturazione Parziale

Si chiede alla Amministrazione:

- quale procedura intende attivare, la stesura di un Piano della Ricostruzione o la revisione di Vincoli parziali oggi esistenti?
- Se si sceglie il Piano, quali i tempi previsti considerando che l'adozione può arrivare fino a fine dicembre 2013 ?
- Se si sceglie la revisione dei vincoli, quali i tempi previsti? Perché non attivare il Consiglio comunale nel più breve tempo possibile visto che non è oberato dalla discussione di altre delibere?
- Non è il caso, infine, di risolvere in modo definitivo e trasparente le modalità di intervento in regime di normale attività edilizia su queste tipologie di immobili rurali (con il vincolo della "ristrutturazione con vincolo parziale") per i quali appunto è vietato l'intervento di demolizione e ricostruzione. Per essi il miglioramento delle strutture, ai sensi della vigente normativa in zona sismica, di fatto rende impossibile il recupero dell'esistente costringendo chi interviene a imbarazzanti acrobazie burocratiche (con la dicitura assurda delle demolizioni per parti per arrivare alla totale demolizione del fabbricato o addirittura a dichiarare che si interviene senza demolire quando invece puntualmente si procede alla demolizione) e gli uffici preposti di fatto a chiudere un occhio in quanto è acclarato che nella realtà senza la demolizione dell'edificio di fatto l'intervento diventa impossibile.

Perché non rendersi conto che è necessario e doveroso affrontare, dopo la riclassificazione sismica del nostro territorio, le modalità di approccio per gli interventi di recupero: non è possibile continuare a convivere con queste aperte contraddizioni tra l'esigenza di tutela e le esigenze della normativa antisismica. Attualmente tutto è possibile a livello tecnico e tecnologico e per le emergenze architettoniche è necessario un approccio particolare (comunque pagando il prezzo di un parziale raggiungimento delle condizioni strutturali di sicurezza) ma deve essere necessariamente commisurato ad una giusta valutazione di costi-benefici che nel caso in esame sono assolutamente fuori scala: parliamo di edilizia di base residenziale e non emergenze architettoniche. Togliere dunque definitivamente l'obbligo di questa tipologia di intervento o comunque consentire la demolizione e ricostruzione significa risolvere finalmente molti problemi.

Inoltre perché la legge regionale obbliga, nel caso di demolizione e ricostruzione, a sottostare alle norme relative alle distanze (fasce di rispetto, edifici vicini, vincoli ambientali) consentendo di conseguenza la giusta possibilità di delocalizzare la costruzione rispetto all'originaria area di sedime, mentre invece in regime di ordinaria attività edilizia questa possibilità è negata? Perché questo disposto non può essere applicato in via definitiva?

- Se Si concorda sul dettato legislativo che impone la perdita dei contributi per la ricostruzione in caso di cambio di destinazione d'uso di immobili entro i due anni dalla fine lavori, così come dalla vendita dell'immobile stesso? Per quale motivo è stata disposta questa assurda limitazione alla vendita?
- Sulla questione dei capannoni a Carpi: è necessario uscire dalle ambiguità. È noto che nel nostro territorio il danno a queste strutture (salvo casi sporadici) non c'è stato, ma è previsto l'obbligo dell'acquisizione, da parte dell'impresa che vi opera, dell'agibilità strutturale che deve essere commisurata al raggiungimento del limite minimo del 60% dei valori di sicurezza degli edifici costruiti con la normativa ora vigente: cioè i capannoni prima acquisiscono la nota agibilità provvisoria con la risoluzione delle tre carenze strutturali (e tanti hanno provveduto a spese proprie) ma poi per adeguarsi al famoso 60% saranno chiamate ad un esborso complessivo di centinaia di migliaia di euro. I cittadini devono sapere una volta per tutte se riceveranno o meno i contributi per affrontare queste spese (e se il danno non c'è non si accede alla richiesta) o se operare nelle piaghe delle ordinanze cavillando la possibilità che sia sufficiente anche un danno minimo (non quantificato in quanto il testo dell'ordinanza parla di "danni inferiori al 20%") per inserirsi nel percorso del ricevimento del contributo: basta un danno riparabile con 10 € per "entrare" nel contributo?
- E' confermato che per attuare gli interventi è necessario individuare una sola impresa capofila che avrà "l'onere" di accollarsi diversi sub appalti con conseguenti aggravii di costi sia per chi deve anticipare che per chi deve elargire il contributo. La nostra attività edilizia è notoriamente basata su una serie di piccoli contratti con ogni fornitore: impresa edile, idraulico, elettricista, posatore, imbianchino ecc, che concordano direttamente con il committente: perché obbligare una modalità diversa con tutte le complicazioni dovute al controllo dei sub appalti previste anche dalla recente normativa sui contratti d'appalto?

Roberto Andreoli  
Capogruppo PDL Carpi

